



**Allegato A**

**REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI  
RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO  
PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027  
(RTRG)**

**INDICE**

<b>TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b> Ambito di applicazione .....	6
<b>TITOLO II – RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 3</b> Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione .....	8
<b>Articolo 4</b> Remunerazione del capitale investito .....	8
<b>Articolo 5</b> Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione .....	10
<b>Articolo 6</b> Ammortamenti economico-tecnici .....	11
<b>Articolo 7</b> Costi operativi.....	12
<b>Articolo 8</b> Costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale .....	15
<b>Articolo 9</b> Consumi e perdite della catena di rigassificazione.....	16
<b>Articolo 10</b> Costi relativi al sistema di Emission Trading .....	17
<b>Articolo 11</b> Conguaglio delle partite relative ai costi relativi ai consumi e alle perdite e ai titoli di Emission Trading.....	17
<b>Articolo 12</b> Costi di ripristino .....	18
<b>Articolo 13</b> Conguaglio dei costi di ripristino .....	19
<b>Articolo 14</b> Trattamento dei servizi marittimi .....	19
<b>Articolo 15</b> Disposizioni per nuovi terminali di rigassificazione e per potenziamenti della capacità di rigassificazione.....	20
<b>Articolo 16</b> Fornitura di ulteriori servizi .....	21
<b>TITOLO III – FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI E MECCANISMI PEREQUATIVI.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 17</b> Titolarità del fattore di copertura dei ricavi .....	22
<b>Articolo 18</b> Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.....	22
<b>Articolo 19</b> Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi .....	24
<b>Articolo 20</b> Trattamento dei ricavi derivanti dell'applicazione dei corrispettivi di scostamento.....	24
<b>Articolo 21</b> Riscossione del gettito a copertura dei costi di ripristino .....	24
<b>TITOLO IV – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 22</b> Corrispettivi per il servizio di rigassificazione .....	26
<b>Articolo 23</b> Copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione.....	26
<b>Articolo 24</b> Copertura dei costi relativi al sistema di Emission Trading .....	27
<b>Articolo 25</b> Condizioni economiche per la fornitura di ulteriori servizi.....	27
<b>TITOLO V – DEPOSITI DI GNL DOTATI DI IMPIANTI FUNZIONALI AL PROCESSO DI RIGASSIFICAZIONE E SERVIZI SSLNG.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 26</b> Criteri di regolazione tariffaria dei depositi di Gnl.....	28
<b>Articolo 27</b> Copertura dei costi comuni attribuibili ai servizi SSLNG.....	28

**Articolo 28** Meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento per i depositi di  
Gnl 29

<b>TITOLO VI – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE E</b>	
<b>OBBLIGHI INFORMATIVI.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 29</b> Approvazione delle proposte tariffarie .....	30
<b>Articolo 30</b> Obblighi informativi .....	31
<b>Articolo 31</b> Attestazione e verifica dei ricavi .....	31

## **Titolo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1** *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11), le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 24 marzo 2016 137/2016/R/COM, 16 giugno 2016 312/2016/R/GAS, 28 settembre 2017 660/2017/R/GAS, 4 aprile 2023 139/2023/R/GAS, nonché le seguenti definizioni:
- a) **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - b) **attività o servizio di rigassificazione del Gnl** è l'attività che, ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl), inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto ovvero tramite l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16) dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l'immissione di gas naturale nella rete di trasporto e per le quali il servizio di rigassificazione costituisce attività caratteristica e prevalente, situati sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento;
  - c) **capacità tecnica del terminale** è la capacità massima che il terminale può rendere disponibile in un anno, tenuto conto dei periodi di fermo per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
  - d) **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
  - e) **costi di ripristino** sono i costi di smantellamento delle infrastrutture di rigassificazione e di ripristino dello stato dei luoghi;
  - f) **costi operativi di natura ricorrente** sono costi operativi che appartengono alla gestione caratteristica e si verificano in modo continuativo ovvero non si manifestano, in un dato anno, in maniera eccezionale o anomala;
  - g)  **$C_{CP}$**  è il corrispettivo unitario a copertura dei costi associati ai consumi elettrici della catena di rigassificazione;
  - h)  **$C_{ETS}$**  è il corrispettivo unitario a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*;
  - i)  **$C_{QS}$**  è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl;
  - j)  **$C_{RS}$**  è il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino;
  - k) **esenzione** è l'esenzione dalle regole di concorrenza riconosciuta ai sensi dell'Articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ovvero il

diritto di allocazione di cui all'Articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

- l) **gas di riempimento** è il gas utilizzato ai seguenti fini:
  - riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti;
  - costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l'operatività del terminale;
- m) **gas di raffreddamento** è il gas utilizzato nelle operazioni preliminari di raffreddamento dei serbatoi durante la fase di avviamento di un nuovo terminale di Gnl;
- n) **impresa di rigassificazione** è l'impresa che eroga il servizio di rigassificazione del Gnl;
- o) **incremento patrimoniale** è il costo storico lordo di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni;
- p) **nuovo terminale** è il terminale di rigassificazione di Gnl che avvia l'erogazione del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- q) **periodo di regolazione** è il sesto periodo di regolazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (6PR GNL), ossia il periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2027;
- r) **periodo di punta stagionale** è il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo di ciascun anno;
- s)  $Q_{CP}$  è il coefficiente, espresso in termini percentuali, a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione;
- t)  $RL$  è il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione;
- u)  $RL_{AMM}$  è la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti economico-tecnici;
- v)  $RL_{CAPITALE}$  è la quota di ricavo a copertura della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori;
- w)  $RL_{COR}$  è la quota di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti;
- x)  $RL_{EN}$  è la quota di ricavo a copertura dei costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale;
- y)  $RL_{ETS}$  è la componente a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*;
- z)  $RL_{INC}$  è la quota di ricavo a copertura degli incentivi per lo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione;
- aa)  $RL_{RS}$  è la componente a copertura dei costi di ripristino;
- bb)  $RSC^L$  sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl di cui all'Articolo 15 del TIRG;
- cc) **RTTG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027, approvata con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS;

- dd) **servizi *Small Scale LNG* o *SSLNG*** sono i servizi, tra i quali quelli svolti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/16, che comprendono le attività connesse al trasporto, alla distribuzione e alla fornitura di gas naturale liquefatto su piccola scala (*small scale*), non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale;
- ee) **terminale esistente** è il terminale di rigassificazione di Gnl che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, eroga il servizio di rigassificazione;
- ff) **TIB** è il Testo integrato del bilanciamento, approvato con deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- gg) **TIRG** è il Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, approvato con deliberazione 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS;
- hh) **TIROSS** è il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, approvato con deliberazione 18 aprile, 136/2023/R/GAS;
- ii) **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- jj) **TIWACC** è il Testo integrato recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027), approvato con deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- kk) **ulteriori servizi** sono gli ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione che afferiscono all'attività caratteristica dell'impresa.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, per il periodo di regolazione, i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione erogato mediante terminali di rigassificazione di Gnl che:
  - a) appartengono al sistema nazionale del gas come definito all'Articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 164/00, incluse le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22;
  - b) sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nel TIRG.
- 2.2 I criteri di regolazione tariffaria si applicano, in termini generali, anche ai terminali cui sia stata riconosciuta un'esenzione, per l'eventuale quota parte di capacità in

regime regolato. Per tali terminali, l’Autorità provvede alla determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi tariffari unitari sulla base dei medesimi criteri previsti per la generalità dei terminali di rigassificazione. La capacità oggetto di esenzione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III, si considera interamente conferita sulla base dei corrispettivi regolati.

- 2.3 I criteri di regolazione tariffaria oggetto del presente documento si applicano inoltre ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 257/16 dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l’immissione di gas naturale nella rete di trasporto e per le quali il servizio di rigassificazione costituisce attività caratteristica e prevalente.
- 2.4 Le unità galleggianti di rigassificazione sono assimilate ai terminali di rigassificazione del Gnl di cui al comma 2.1 purché siano in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all’anno.
- 2.5 Le condizioni economiche di accesso alla capacità di rigassificazione, determinate anche sulla base dei corrispettivi di cui al Titolo IV, sono disciplinate dal TIRG. Le imprese di rigassificazione applicano i corrispettivi tariffari assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.
- 2.6 Nel caso di revoca dell’esenzione si applicano i criteri tariffari vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, ad eccezione delle disposizioni in materia di applicazione del fattore di copertura dei ricavi, che sono integrate dai criteri di cui al comma 18.6.

## **Titolo II – RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE**

### **Articolo 3**

#### *Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione*

- 3.1 I ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione  $RL$ , per ciascun anno  $t$  del periodo di regolazione, sono pari alla somma delle quote di ricavo a copertura:
- della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ( $RL_{CAPITALE}$ ), ai sensi del successivo Articolo 4;
  - degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione ( $RL_{INC}$ ), ai sensi del successivo Articolo 5;
  - degli ammortamenti economico-tecnici ( $RL_{AMM}$ ), ai sensi del successivo Articolo 6;
  - dei costi operativi riconosciuti ( $RL_{COR}$ ), ai sensi del successivo Articolo 7;
  - dei costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale ( $RL_{EN}$ ), ai sensi del successivo Articolo 8 e in caso di esercizio da parte dell'impresa di rigassificazione della facoltà di cui al comma 8.1.
- 3.2 Le imprese di rigassificazione definiscono altresì:
- i consumi energetici di base del terminale, anche in caso di esercizio da parte dell'impresa di rigassificazione della facoltà di cui al successivo comma 8.1;
  - i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione e gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione, ai sensi del successivo Articolo 9;
  - la componente a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* ( $RL_{ETS}$ ), ai sensi del successivo Articolo 10;
  - la componente a copertura dei costi di ripristino ( $RL_{RS}$ ), ai sensi del successivo Articolo 12.
- 3.3 Per le imprese che, oltre al servizio di rigassificazione del Gnl, erogano anche servizi *small scale LNG* per mezzo di capacità dedicata aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione, i ricavi di riferimento  $RL$  per l'anno  $t$  sono determinati al netto della quota parte di ricavi conseguiti dall'offerta di servizi *small scale LNG* nell'anno  $t-2$  di cui al comma 27.2.

### **Articolo 4**

#### *Remunerazione del capitale investito*

- 4.1 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 4.2 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto per l'anno 2024, l'impresa di rigassificazione:



- a) calcola il valore dell'attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 4.3;
  - b) somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al comma 4.3, lettera c);
  - c) deduce il trattamento di fine rapporto;
  - d) deduce il valore dei contributi in conto capitale erogati in ciascun anno da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2, al netto della quota già degradata calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado di cui alla Tabella 3.
- 4.3 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto di cui al comma 4.2, lettera a), l'impresa di rigassificazione:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali afferenti al servizio di rigassificazione e di misura svolto dalle imprese di rigassificazione relativi alle immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2022 e che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2023 sulla base dei dati di preconsuntivo, raggruppate nelle categorie di cespiti di cui alla Tabella 1;
  - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
  - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
  - d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado di cui alla Tabella 3;
  - e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d).
- 4.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto si considerano:
- a) i costi relativi al gas di riempimento, determinati pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali tali da rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati; in condizioni eccezionali, qualora non sia possibile acquistare tale gas per mezzo di procedure concorsuali, l'impresa provvede a informare tempestivamente l'Autorità, che valuterà caso per caso, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento, i criteri più opportuni di valorizzazione del gas;
  - b) i costi relativi al gas di raffreddamento, determinati sulla base dei criteri di valorizzazione di cui alla precedente lettera a); tali costi sono soggetti ad ammortamento e ricompresi nella categoria di cespiti *Impianti di Gnl*.
- 4.5 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, lettera a), sono altresì:

- a) esclusi gli eventuali interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente all'entrata in esercizio;
  - b) inclusi, per gli incrementi patrimoniali realizzati dall'1 gennaio 2020, gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati maturati nella fase antecedente l'entrata in esercizio, per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione al valore degli investimenti in corso, per la rispettiva durata, di un tasso di interesse fissato e aggiornato ai sensi del successivo comma 4.8 assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.
- 4.6 L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento considerando, ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato, gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di tali soggetti diversi, nonché eventuali contributi in conto capitale afferenti alle relative infrastrutture.
- 4.7 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto è aggiornata considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - c) gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo;
  - d) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
  - e) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui in Tabella 1;
  - f) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.
- 4.8 Per il periodo di regolazione, il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto è fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC.
- 4.9 Per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, il valore di cui al comma 4.8 è incrementato dell'1%.

## **Articolo 5**

### *Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione*

- 5.1 La quota di ricavo a copertura degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione ( $RL_{INC}$ ) include, ove non sia ancora esaurito l'intervallo temporale di incentivazione, la remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, riconosciuta ai sensi delle

disposizioni di cui al comma 4.4 della deliberazione 178/05, al comma 11.3 della deliberazione ARG/gas 92/08 e ai commi 13.2 e 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2017/R/GAS.

- 5.2 Il valore del capitale investito netto riconosciuto per il calcolo della remunerazione addizionale di cui al comma 5.1 è determinato secondo i medesimi criteri di cui al comma 4.2, lettere a) e d), e aggiornato secondo i medesimi criteri di cui al comma 4.7.

## **Articolo 6**

### *Ammortamenti economico-tecnici*

- 6.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici per l'anno 2024 l'impresa di rigassificazione:
- calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti relativo alle immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2022 e che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2023 sulla base dei dati di preconsuntivo, che a tale data non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria, coerentemente con i criteri di cui al comma 4.3, lettere da a) a c);
  - sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale erogati in ciascun anno da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
  - determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), per ogni categoria di cespiti, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
  - somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c) relativi alle diverse categorie di cespiti.
- 6.2 Il valore dei contributi pubblici in conto capitale percepiti nel periodo di regolazione a copertura dei costi infrastrutturali non è portato in deduzione dell'attivo immobilizzato lordo del relativo cespiti fino ad un valore pari al 10% del valore del contributo.
- 6.3 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
  - le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.

**Articolo 7**  
*Costi operativi*

- 7.1 La quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata, per l'anno 2024, sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2021 e attribuite al servizio di rigassificazione svolto dalle imprese di rigassificazione, e sono determinati sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, al netto dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi e dei costi capitalizzati.
- 7.2 In caso di significativi scostamenti in eccesso tra le voci di costo sostenute nell'anno 2021 e quelle sostenute negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dall'impresa di rigassificazione, i costi operativi effettivi sono determinati sulla base di una media della specifica voce di costo negli anni 2019-2021, escludendo la quota parte di natura non ricorrente.
- 7.3 Le imprese di rigassificazione possono presentare istanza per includere, nei costi operativi effettivi di cui al comma 7.1, eventuali specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2022 incrementali rispetto all'anno 2021, come desumibili dai dati di consuntivo, qualora contribuiscano a determinare un costo complessivo dell'anno 2022 superiore rispetto a quello dell'anno 2021 preso a riferimento. Ai fini del riconoscimento di tali voci di costo, le imprese sono tenute a dimostrarne i requisiti di ammissibilità ed efficienza.
- 7.4 Non sono da comprendere nei costi operativi effettivi di cui al comma 7.1, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:
- a) le voci di costo operativo generalmente non ammesse al riconoscimento tariffario ai sensi del TIROSS, e in particolare:
- i. i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di proprietà di altre imprese;
  - ii. gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
  - iii. gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
  - iv. gli oneri straordinari;
  - v. gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
  - vi. gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
  - vii. i costi connessi all'erogazione di liberalità;
  - viii. i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori di terminali di rigassificazione la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;

- b) i costi relativi al Gnl e all'energia elettrica acquistati per il funzionamento di base del terminale, riconosciuti ai sensi del successivo Articolo 8;
- c) i costi relativi al Gnl e all'energia elettrica acquistati per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione, riconosciuti ai sensi del successivo Articolo 9;
- d) i costi relativi all'acquisto di quote di emissione per il sistema di *Emission Trading*, riconosciuti ai sensi del successivo Articolo 10;
- e) i costi sottostanti l'erogazione di ulteriori servizi (quali i servizi di flessibilità e di *peak shaving*), da enucleare dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
- f) gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino, riconosciuti ai sensi del successivo Articolo 12;
- g) i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di rigassificazione ai sensi della RTTG.

7.5 Non sono inoltre da ricomprendere nei costi operativi i costi relativi ai potenziamenti di capacità di rigassificazione in corso di sviluppo che non contribuiscono all'offerta di capacità di rigassificazione.

7.6 Per l'anno 2024 è altresì considerata, in aggiunta alla voce di ricavo a copertura dei costi operativi (*COR*), una quota pari al 50% dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel corso del precedente periodo di regolazione (*PS<sub>5PR GNL</sub>*). Tali maggiori (o minori) recuperi di produttività sono definiti come differenza tra i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5 e i costi operativi riconosciuti per l'anno 2021, al netto della quota residua delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori, sulla base dei commi seguenti.

7.7 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2021, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della seguente formula:

$$RL_{COR,24} = (COE_{21} + PS_{4_{5PR\ GNL}}) \cdot \prod_{i=22}^{24} (1 + RPI_i)$$

dove:

- $COE_{21}$  è il livello dei costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5;
- $PS_{4_{5PR\ GNL}} = 0,5 \cdot \{ [RL_{COR,20} \cdot (1 + RPI_{21} - X_{5PR\ GNL}) - (RL_{COR,20} \cdot (1 + RPI_{21} - X_{5PR\ GNL}) - COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{21} (1 + RPI_i))] - COE_{21} \}$   
è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del quinto periodo di regolazione, dove:

- $RL_{COR,20}$  è il costo operativo riconosciuto nell'anno 2020;
  - $X_{5PR\ GNL}$  è il tasso annuale prefissato di recupero di produttività (*X-factor*), determinato per il quinto periodo di regolazione;
  - $RPI_i$  è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei costi operativi, che assume valore pari a 1,1% per il 2019, 1,1% per il 2020, 0,5% per il 2021, -0,3% per il 2022, 1,9% per il 2023, e 8,1% per il 2024.
- 7.8 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2021, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della medesima formula di cui al comma 7.7, dove il parametro  $PS4_{5PR\ GNL}$  assume segno negativo.
- 7.9 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è aggiornata annualmente sulla base della seguente formula:

$$RL_{COR,t} = RL_{COR,t-1} \cdot (1 + RPI_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- $RPI_{t-1}$  è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - $X$  è il tasso annuale prefissato di recupero di produttività (*X-factor*), determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi da 7.10 a 7.11;
  - $Y$  è un ulteriore parametro di variazione dei costi operativi riconosciuti che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, di cui al successivo comma 7.12.
- 7.10 Il tasso annuale prefissato di recupero di produttività (*X-factor*) è individuato secondo la seguente formula:

$$X_{6PR\ GNL} = 1 + RPI_{WACC} - \sqrt[3]{\frac{COR_{obiettivo}}{RL_{COR,24}}}$$

dove:

- $RPI_{WACC}$  è il tasso annuo d'inflazione atteso come assunto per la determinazione del *WACC* (pari a 1,7%);
  - $COR_{obiettivo}$  è determinato ai sensi del successivo comma 7.11.
- 7.11 L'obiettivo di costo operativo riconosciuto rilevante ai fini della determinazione dell'*X-factor* ( $COR_{obiettivo}$ ) per il 6PR GNL è determinato al fine di riassorbire il  $PS4_{5PR\ GNL}$  entro il periodo di regolazione, sulla base delle seguenti formule:

- a) nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = COE_{21} \cdot \prod_{i=22}^{24} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^3$$

- b) nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.5 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = \left[ RL_{COR,20} \cdot (1 + RPI_{21} - X_{5PRGNL}) \cdot \prod_{i=22}^{24} (1 + RPI_i) \right] \cdot (1 + RPI_{WACC})^3$$

- 7.12 Le imprese di rigassificazione possono presentare istanza per l'attivazione del parametro *Y* per la copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo. Le imprese che presentano istanza sono tenute a dimostrare che tali costi siano incrementali rispetto ai costi effettivi considerati nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati; con riferimento ai mutamenti normativi, le imprese sono tenute a dimostrare le eventuali attività già svolte e i relativi costi nell'anno base, nonché le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione della nuova normativa. Il parametro *Y*, in coerenza con le previsioni di cui al TIROSS, è attivato esclusivamente per variazioni dei costi operativi riconosciuti superiori allo 0,5%.

## **Articolo 8**

### *Costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale*

- 8.1 Le imprese di rigassificazione hanno la facoltà di considerare i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale, anziché come quota di ricavo di cui al comma 3.1, lettera e), tra i consumi e perdite della catena di rigassificazione di cui all'Articolo 9. Le imprese di rigassificazione, in occasione della presentazione della proposta tariffaria per il primo anno del periodo di regolazione, comunicano all'Autorità l'eventuale esercizio di tale facoltà, che sarà applicata per tutta la durata del periodo.
- 8.2 La quota di ricavo a copertura dei costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale è determinata:
- a) per i terminali connessi alla rete elettrica, sulla base:
    - i) del consumo annuo di energia elettrica, definito a partire dalla potenza media impegnata per il funzionamento di base;
    - ii) della valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica di cui al precedente punto i) secondo il prezzo registrato a consuntivo nell'ultimo anno disponibile (*t-2*);
  - b) per i terminali non connessi alla rete elettrica, sulla base:

- i) del consumo annuo di energia elettrica, definito a partire dalla potenza media impegnata per il funzionamento di base;
  - ii) dei quantitativi di Gnl necessari all'autoproduzione dell'energia elettrica di cui al precedente punto i), tenendo conto dell'efficienza degli impianti di produzione di energia elettrica a bordo del terminale;
  - iii) della valorizzazione dei quantitativi di Gnl di cui al precedente punto ii), secondo il prezzo medio dei prodotti a termine con consegna al PSV nell'anno tariffario di riferimento.
- 8.3 Eventuali scostamenti tra i prezzi unitari considerati ai fini delle valorizzazioni di cui al precedente comma, lettera a) punto ii) e lettera b) punto iii), e i prezzi effettivamente registrati nell'anno di riferimento (anno  $t$ ) sono conguagliati secondo il meccanismo di cui all'Articolo 11.

### **Articolo 9**

#### *Consumi e perdite della catena di rigassificazione*

- 9.1 Le imprese di rigassificazione, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale previste e, ove disponibili, ai dati storici, determinano:
- a) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione, includendo eventualmente il Gnl necessario per i consumi di base del terminale nel caso di cui al comma 8.1;
  - b) gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione, includendo eventualmente i consumi di energia elettrica di base del terminale nel caso di cui al comma 8.1.
- 9.2 I quantitativi di Gnl di cui al comma 9.1, lettera a), nonché le eventuali necessità di compensazione dei quantitativi di Gnl derivanti dall'applicazione del coefficiente  $Q_{CP}$ , sono utilizzati ai fini della determinazione del coefficiente  $Q_{CP}$  ai sensi dell'Articolo 23.
- 9.3 Qualora la gestione degli eventuali scostamenti tra i quantitativi di Gnl derivanti dall'applicazione del coefficiente  $Q_{CP}$  e i quantitativi di autoconsumi e perdite effettivamente registrati nell'anno di riferimento (anno  $t$ ) non sia compatibile con le condizioni tecnico-operative del terminale, le imprese di rigassificazione, previa preventiva segnalazione all'Autorità, provvedono ad acquistare i quantitativi di Gnl necessari ovvero a vendere i quantitativi di Gnl in eccesso. Gli importi afferenti alla vendita o all'acquisto dei quantitativi di Gnl necessari sono regolati a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", dandone informazione nell'attestazione dei ricavi di cui all'Articolo 31.
- 9.4 I quantitativi di energia elettrica di cui di cui al comma 9.1, lettera b), sono valorizzati secondo il medesimo criterio di cui al comma 8.2, lettera a), punto ii), e utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo unitario  $C_{CP}$  ai sensi dell'Articolo 23.



- 9.5 Eventuali scostamenti tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{CP}$  e il costo effettivamente sostenuto per i consumi di energia elettrica della catena di rigassificazione nell'anno di riferimento (anno  $t$ ) sono conguagliati secondo il meccanismo di cui all'Articolo 11.

### **Articolo 10**

#### *Costi relativi al sistema di Emission Trading*

- 10.1 I costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* ( $RL_{ETS}$ ) sono determinati considerando i quantitativi di titoli di *Emission Trading* pari, per ciascun anno  $t$ , al prodotto tra:
- il quantitativo unitario di titoli di *Emission Trading* in funzione di un *driver* di riferimento determinato sulla base di una proposta motivata dell'impresa di rigassificazione;
  - la stima del *driver* di riferimento per l'anno  $t$ ;  
al netto delle quote eventualmente ottenute a titolo gratuito.
- 10.2 Il quantitativo unitario di titoli di *Emission Trading* in funzione del *driver* di riferimento è proposto dall'impresa di rigassificazione nell'ambito della proposta tariffaria di cui al successivo Articolo 29 ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità. Tale proposta deve includere un confronto con il medesimo dato relativo agli ultimi quattro anni disponibili.
- 10.3 I titoli di *Emission Trading* sono valorizzati sulla base del prezzo medio, registrato nell'ultimo anno disponibile, risultante dalle aste pubbliche europee di tali titoli.
- 10.4 Eventuali scostamenti tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{ETS}$  di cui all'Articolo 24 e il gettito derivante dall'applicazione di un corrispettivo *pro forma* rideterminato sulla base del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo nel medesimo anno sono conguagliati secondo il meccanismo di cui all'Articolo 11.

### **Articolo 11**

#### *Conguaglio delle partite relative ai costi relativi ai consumi e alle perdite e ai titoli di Emission Trading*

- 11.1 Gli scostamenti tra:
- i prezzi unitari considerati ai fini delle valorizzazioni della quota di ricavo a copertura dei consumi energetici per il funzionamento di base del terminale e prezzi effettivamente registrati nell'anno di riferimento;
  - il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario  $C_{CP}$  e il costo effettivamente sostenuto per i consumi di energia elettrica della catena di rigassificazione nell'anno di riferimento;

- c) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *CETS* e il gettito derivante dall'applicazione di un corrispettivo *pro forma* rideterminato sulla base del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo;

sono compensati con Cassa sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", nell'anno  $t+1$ , dandone informazione nell'ambito dell'attestazione dei ricavi di cui all'Articolo 31.

- 11.2 Tali conguagli sono regolati annualmente secondo le medesime tempistiche della liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di cui all'Articolo 19.
- 11.3 Eventuali esigenze di gettito legate a tali conguagli saranno gestite a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", in sede di conguaglio dell'anno successivo.

## **Articolo 12**

### *Costi di ripristino*

- 12.1 Ai fini della determinazione della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.2, lettera d), per l'anno 2024, l'impresa di rigassificazione:
- determina per ciascun impianto di rigassificazione l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà similari;
  - sottrae dall'ammontare di cui alla precedente lettera a) eventuali fondi già accantonati per la copertura dei costi di ripristino;
  - divide l'ammontare risultante ai sensi della precedente lettera b) per il periodo residuo previsto di operatività del terminale, di norma non inferiore alla vita utile residua del cespite *Impianti di Gnl*.
- 12.2 In alternativa rispetto al criterio di cui al comma 12.2, è data facoltà alle imprese di rigassificazione che hanno già presentato la stima peritale nel precedente periodo di regolazione di determinare la componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino per l'anno 2024 come aggiornamento, mediante applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat rilevante per il 2024 alla quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino approvata per l'anno 2023.
- 12.3 La componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino è aggiornata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria. Le imprese di rigassificazione, in sede di presentazione della proposta tariffaria, possono presentare un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino sulla base di specifiche esigenze dimostrabili che riflettano l'evoluzione dei prezzi delle materie prime o possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.

### **Articolo 13**

#### *Conguaglio dei costi di ripristino*

- 13.1 Entro un anno dal completamento delle attività di ripristino, l'impresa di rigassificazione presenta all'Autorità:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti all'attività di ripristino;
  - b) l'ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile.
- 13.2 L'Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al comma 13.1, si pronuncia in merito al riconoscimento dei costi di ripristino e determina l'ammontare delle somme da riconoscere.
- 13.3 La Cassa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 13.2, liquida all'impresa di rigassificazione, a valere sul conto "Conto costi di ripristino di rigassificazione", un importo pari al valore minimo tra i costi sostenuti e i fondi per il ripristino accantonati sul relativo conto.
- 13.4 Nel caso di terminali in regime di esenzione dall'accesso a terzi il rimborso di cui al precedente comma è riproporzionato sulla base dell'incidenza della capacità in regime di accesso di terzi sul totale della capacità tecnica.

### **Articolo 14**

#### *Trattamento dei servizi marittimi*

- 14.1 Nei casi in cui i servizi marittimi risultino imprescindibili per l'attività di rigassificazione in quanto anche asserviti a funzioni di sicurezza del terminale, siano erogati da mezzi dedicati esclusivamente al terminale di rigassificazione e non sia possibile per gli utenti selezionare autonomamente il fornitore di tali servizi:
- a) i relativi costi di natura fissa, ossia sostenuti dall'impresa di rigassificazione a prescindere dal numero di approdi e con asservimento esclusivo dei mezzi al terminale, sono considerati quali costi relativi al servizio di rigassificazione e dunque ricompresi nei relativi ricavi di riferimento;
  - b) i costi di natura variabile, ossia correlati agli approdi, sono considerati quali costi relativi a ulteriori servizi ai sensi del successivo Articolo 16.
- 14.2 Con riferimento ai costi di natura fissa di cui al comma 14.1, lettera a):
- a) qualora tali servizi siano erogati mediante infrastrutture di proprietà della stessa impresa di rigassificazione, sono considerati nelle componenti dei ricavi di riferimento a copertura dei costi di capitale e/o dei costi operativi di cui all'Articolo 3, in coerenza con le scritture contabili;
  - b) qualora tali servizi siano erogati mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione

- considera i costi dei contratti di *service* stipulati con i soggetti terzi per la fornitura dei servizi marittimi nell'ambito dei costi operativi riconosciuti, fatte salve le verifiche di congruità ed efficienza dei costi;
- c) qualora tali servizi siano erogati da società controllate o collegate, l'impresa di rigassificazione è tenuta a considerare tra i costi di capitale gli incrementi patrimoniali, valutati a costo storico, presenti nei bilanci di tali società.
- 14.3 In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 14.1 per l'inclusione dei costi fissi dei servizi marittimi nell'ambito dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione, tali servizi sono soggetti ai criteri di regolazione previsti per gli ulteriori servizi ai sensi del successivo Articolo 16.
- 14.4 Non sono in ogni caso oggetto di regolazione da parte dell'Autorità i servizi marittimi che, in forza di normativa primaria, risultino sottoposti alla potestà regolatoria e di vigilanza e controllo di altre autorità.

### **Articolo 15**

#### *Disposizioni per nuovi terminali di rigassificazione e per potenziamenti della capacità di rigassificazione*

- 15.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi terminali e ai terminali esistenti in caso di un potenziamento della loro capacità maggiore del 30%.
- 15.2 Ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, i promotori di un'iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a sottoporre alla valutazione dell'Autorità una analisi costi-benefici dell'investimento, sviluppata in coerenza con i criteri generali delle metodologie applicate a livello europeo e nazionale e tenendo conto delle linee guida definite dall'Autorità per la valutazione degli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale. Qualora da tale analisi risulti un valore atteso dei benefici inferiore ai costi, l'Autorità ammette al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta.
- 15.3 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione  $t$ , le imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati all'Articolo 4 e all'Articolo 6, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in esercizio presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria  $t-1$ , tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando la variazione di cui al comma 4.7, lettera a).
- 15.4 La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi:
- a) per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve

includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, nonché:

- i) la distinzione, per ogni voce di costo operativo, tra costi fissi e variabili, specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo;
  - ii) l'eventuale distinzione tra i costi operativi direttamente riconducibili all'operatività del terminale e i costi amministrativi e di struttura;
- b) per gli anni del periodo di regolazione successivi all'inizio dell'erogazione del servizio, è determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC, fatta salva la compatibilità con i principi di economicità ed efficienza del servizio;
- c) è rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società e sottoposto ad approvazione dell'Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto.

15.5 La durata convenzionale del cespite impianti *offshore* galleggianti può essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente. In ogni caso la vita utile del cespite non può essere inferiore a 20 anni.

15.6 Nel caso in cui l'erogazione del servizio sia avviata in corso d'anno, il valore dei ricavi riconosciuti è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

## **Articolo 16**

### *Fornitura di ulteriori servizi*

16.1 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di offrire in maniera non discriminatoria, sulla base delle condizioni economiche di cui all'Articolo 25, eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, rientranti comunque nell'ambito della propria attività caratteristica. Tra gli ulteriori servizi, rientrano anche:

- a) i servizi marittimi di rimorchio, pilotaggio e ormeggio, nella misura in cui i relativi costi non siano già ricompresi nell'ambito del servizio di rigassificazione ai sensi dell'Articolo 14;
- b) i servizi di flessibilità erogati ai sensi dell'articolo 12 del TIRG;
- c) il servizio di *peak shaving* erogato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013;
- d) i servizi *Small Scale LNG* di cui al Titolo V.

16.2 I costi sostenuti per la fornitura di ulteriori servizi sono enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione.

**Titolo III – FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI E MECCANISMI PEREQUATIVI**

**Articolo 17**

*Titolarità del fattore di copertura dei ricavi*

- 17.1 Il diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi  $FC^L$  è riconosciuto con riferimento alla capacità di rigassificazione dei:
- terminali che hanno acquisito il diritto all'applicazione del fattore di garanzia, in conformità alla disciplina vigente nei precedenti periodi di regolazione;
  - nuovi terminali di Gnl, o potenziamenti dei terminali esistenti, inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22.
- 17.2 L'Autorità, nel caso in cui il terminale non sia in grado, a causa di limiti tecnici-operativi, di offrire il servizio di rigassificazione nel periodo di punta stagionale o in condizioni di criticità del sistema nazionale del gas, verificata tale circostanza mediante apposito procedimento, può sospendere l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi o modificarne il livello.
- 17.3 I nuovi terminali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/22, beneficiano del fondo di cui al medesimo decreto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi. Qualora le necessità di copertura dei ricavi dei nuovi terminali non esauriscano il fondo, gli accantonamenti residui sono destinati al "Conto oneri impianti di rigassificazione", per le contingenti o future esigenze di copertura dei fattori di copertura di tutti i terminali.

**Articolo 18**

*Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi*

- 18.1 Il fattore di copertura dei ricavi  $FC^L$  si applica per una durata di 20 anni decorrenti dal primo anno in cui l'impresa offre il servizio di rigassificazione o, qualora antecedente, dal primo anno di titolarità del fattore di garanzia ai sensi della deliberazione ARG/gas 92/08.
- 18.2 Per ciascun anno  $t$  di applicazione del fattore di copertura dei ricavi  $FC^L$ , l'impresa di rigassificazione compensa con la Cassa un importo determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \begin{cases} \text{se } \alpha RL_t > RL_t^{EF}, \alpha \left[ (RL_t - \frac{1}{3}RL_{INC,t}) + \gamma \cdot \frac{1}{3}RL_{INC,t} \right] - RL_t^{EF} \\ \text{se } \alpha RL_t \leq RL_t^{EF} \leq RL_t, 0 \\ \text{se } RL_t^{EF} > RL_t, \alpha (RL_t - RL_t^{EF}) \end{cases}$$

dove:

- $FC_t^L$  è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno  $t$ ;

- $\alpha$  rappresenta il livello di copertura dei ricavi riconosciuti, definito ai sensi del successivo comma 18.3;
- $RL_t$  è il ricavo di riferimento del servizio di rigassificazione per l'anno  $t$ , come rideterminato sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo ai sensi del successivo comma 29.2;
- $RL_{INC,t}$  è la quota di ricavo a copertura degli incentivi per lo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione riconosciuta per l'anno  $t$ ;
- $\gamma = \min \left\{ 1; \frac{\text{capacità conferita}_t}{\alpha \cdot \text{capacità tecnica}} \right\}$ ;
- $RL_t^{EF}$  sono i ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa di rigassificazione, nell'anno  $t$ , determinati ai sensi del successivo comma 18.4.

18.3 Il parametro  $\alpha$  di cui al comma 18.2 è pari:

- a) per i terminali di cui al comma 17.1, lettera a), al 64%;
- b) per i terminali di cui al comma 17.1, lettera b), a un valore percentuale, inferiore o uguale al 64%, determinato caso per caso dall'Autorità sulla base degli esiti dell'analisi costi-benefici presentata dal promotore di un'iniziativa di realizzazione di un nuovo terminale ai sensi del comma 15.2.

18.4 I ricavi effettivi  $RL^{EF}$  sono pari alla somma di:

- a) ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno  $C_{QS}$ , rideterminati applicando i corrispettivi *pro forma* calcolati ai sensi del successivo comma 29.2, alle capacità conferite per l'anno  $t$  sulla base delle tariffe regolate;
- b) ricavi derivanti dall'accesso alla capacità di rigassificazione mediante procedure concorsuali ai sensi degli articoli 5 e 6 del TIRG;
- c) ricavi relativi alla capacità oggetto di esenzione per i terminali in regime di esenzione, valutati *pro forma* secondo i corrispettivi tariffari rideterminati ai sensi del successivo comma 29.2;
- d) ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 della deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS;
- e) una quota dei ricavi derivanti dall'offerta di servizi di flessibilità, secondo quanto disposto dal comma 12.2 del TIRG.

18.5 L'impresa titolare del fattore di copertura dei ricavi ha l'obbligo di assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per l'intera durata del meccanismo di copertura, fatti salvi i casi in cui il servizio non può essere offerto per cause di forza maggiore e compatibilmente con gli interessi del sistema in relazione all'utilità del servizio offerto, come valutata dall'Autorità.

18.6 Nei casi di revoca dell'esenzione da parte dell'autorità concedente:

- a) il fattore di copertura dei ricavi è applicato, con riferimento alla capacità dei terminali che ad oggi ne hanno diritto, secondo i medesimi criteri vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, escludendo dai ricavi di

riferimento considerati ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti; nel caso di eventuali nuove esenzioni accordate su nuovi terminali o potenziamenti dei terminali esistenti, l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi è comunque subordinata al soddisfacimento dei requisiti, e nel rispetto dei limiti, previsti per la generalità dei terminali di rigassificazione;

- b) l'Autorità, alla luce delle motivazioni della revoca e in esito a specifiche valutazioni nell'ambito di appositi procedimenti, può ridurre ulteriormente il livello di copertura dei ricavi.

### **Articolo 19**

#### *Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi*

- 19.1 Le imprese di rigassificazione comunicano alla Cassa e all'Autorità, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza e utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, l'ammontare del fattore di copertura  $FC^L$  e le informazioni utilizzate per il calcolo, congiuntamente all'attestazione dei ricavi di cui al comma 31.1.
- 19.2 L'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie di cui all'Articolo 29, dispone il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura  $FC^L$ .
- 19.3 La Cassa provvede a regolare le spettanze relative al fattore di copertura  $FC^L$  entro 30 giorni dalla disposizione del nulla osta di cui al precedente comma, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" istituito presso la Cassa e alimentato dalla componente  $CRV^{FG}$  di cui al comma 41.1, lettera a), della RTTG.

### **Articolo 20**

#### *Trattamento dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento*

- 20.1 Le imprese di rigassificazione versano sul conto di cui al comma 19.3 i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl di cui al comma 15.1 del TIRG, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno del periodo di regolazione.

### **Articolo 21**

#### *Riscossione del gettito a copertura dei costi di ripristino*

- 21.1 È istituito presso la Cassa il "Conto costi di ripristino rigassificazione" alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{RS}$ , di cui al comma 22.3, applicato agli utenti del servizio di rigassificazione.
- 21.2 Le imprese di rigassificazione versano nel conto di cui al comma 21.1 il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{RS}$  entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno.



21.3 La Cassa mantiene separata evidenza delle somme accantonate per ciascun terminale di rigassificazione.

## **Titolo IV – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

### **Articolo 22**

#### *Corrispettivi per il servizio di rigassificazione*

22.1 La tariffa per l'accesso alla capacità di rigassificazione su base annuale,  $TL$ , è data dalla seguente formula:

$$TL = (C_{QS} + C_{RS}) \cdot QS + (C_{CP} + C_{ETS}) \cdot Q_{GNL} + Q_{CP} \cdot Q_{GNL}$$

dove:

- $C_{QS}$  è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;
  - $C_{RS}$  è il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;
  - $QS$  sono le quantità contrattuali di Gnl impegnate nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno;
  - $Q_{GNL}$  sono le quantità di Gnl scaricate dall'utente del terminale, espresse in metri cubi di Gnl liquido;
  - $C_{CP}$  e  $Q_{CP}$  sono rispettivamente il corrispettivo unitario e il coefficiente percentuale di cui all'Articolo 23;
  - $C_{ETS}$  è il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 24.
- 22.2 Il corrispettivo unitario  $C_{QS}$  è pari al rapporto tra i ricavi di riferimento  $RL$  e la capacità tecnica del terminale.
- 22.3 Il corrispettivo unitario  $C_{RS}$  è pari al rapporto tra i ricavi per la copertura dei costi di ripristino  $RL_{RS}$  e la capacità tecnica del terminale.
- 22.4 Per la capacità di rigassificazione conferita attraverso procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6 del TIRG, in luogo del corrispettivo unitario  $C_{QS}$ , considerato nell'ambito dei criteri di definizione del prezzo di riserva ai sensi del comma 7.4 del TIRG, si applica il corrispettivo determinato in esito alle procedure concorsuali.

### **Articolo 23**

#### *Copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione*

23.1 Le imprese di rigassificazione applicano, ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale:

- a) il coefficiente  $Q_{CP}$  a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione, espresso in termini percentuali;
- b) il corrispettivo unitario  $C_{CP}$  a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi della catena di rigassificazione, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido

- 23.2 Il coefficiente  $Q_{CP}$  di cui al comma 23.1, lettera a), è determinato sulla base dei criteri di cui all'Articolo 9 con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale previste e ai dati storici, ove disponibili.
- 23.3 Il corrispettivo unitario  $C_{CP}$  di cui al comma 23.1, lettera b), è determinato come rapporto tra la valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica di cui al comma 9.4 e i quantitativi di Gnl che si prevede saranno scaricati nell'anno, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale previste per la quantificazione della medesima componente e ai dati storici, ove disponibili.

#### **Articolo 24**

##### *Copertura dei costi relativi al sistema di Emission Trading*

- 24.1 Le imprese di rigassificazione applicano, ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale, il corrispettivo unitario  $C_{ETS}$  a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido.
- 24.2 Il corrispettivo unitario  $C_{ETS}$  è determinato come rapporto tra la componente  $RL_{ETS}$  di cui all'Articolo 10 e i quantitativi di Gnl che si prevede saranno scaricati nell'anno, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale previste per la quantificazione della medesima componente e ai dati storici, ove disponibili.

#### **Articolo 25**

##### *Condizioni economiche per la fornitura di ulteriori servizi*

- 25.1 Le condizioni economiche a cui vengono offerti gli ulteriori servizi di cui al comma 16.1 sono determinate dall'impresa di rigassificazione sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto.
- 25.2 L'impresa di rigassificazione pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di ulteriori servizi ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

**Titolo V – DEPOSITI DI GNL DOTATI DI IMPIANTI FUNZIONALI AL PROCESSO DI RIGASSIFICAZIONE E SERVIZI SSLNG**

**Articolo 26**

*Criteri di regolazione tariffaria dei depositi di Gnl*

26.1 Le disposizioni di cui alla presente RTRG trovano applicazione anche ai fini della determinazione del ricavo di riferimento e dei corrispettivi per il servizio di rigassificazione di Gnl erogato dai depositi di Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/16 dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione, per i quali il servizio di rigassificazione costituisce attività caratteristica e prevalente.

**Articolo 27**

*Copertura dei costi comuni attribuibili ai servizi SSLNG*

27.1 Con riferimento alle infrastrutture di cui all'articolo Articolo 2 che offrono contestualmente al servizio di rigassificazione anche servizi SSLNG, la copertura della quota parte dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi SSLNG, riconducibili ai servizi SSLNG, avviene in relazione alla modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione dei servizi SSLNG; in particolare:

- a) nel caso di capacità dedicata ai servizi SSLNG aggiuntiva rispetto a quella autorizzata per l'erogazione del servizio di rigassificazione, una quota percentuale dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi SSLNG, determinata sulla base dei criteri di cui al successivo comma 27.2, è portata in riduzione dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione ai sensi del comma 3.3;
- b) nel caso di servizi SSLNG erogati impegnando la medesima capacità di rigassificazione e, pertanto, qualora l'accesso all'infrastruttura avvenga per mezzo di procedure concorsuali per il conferimento delle capacità espletate ai sensi del TIRG, il gettito derivante dal conferimento della capacità di rigassificazione concorre alla copertura dei costi comuni ed è considerato come ricavo effettivo in caso di eventuale applicazione del fattore di copertura dei ricavi.

27.2 La percentuale di cui al comma 27.1, lettera a), è determinata forfettariamente in misura pari al 50% dei ricavi netti conseguiti dall'erogazione dei servizi SSLNG, dedotti i costi direttamente attribuibili a tali servizi. L'impresa di rigassificazione, nell'ambito dell'attestazione dei ricavi di cui all'Articolo 31, fornisce separata evidenza dei ricavi complessivamente conseguiti dall'erogazione dei servizi SSLNG e dei costi direttamente attribuibili a tali servizi.

### **Articolo 28**

#### *Meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento per i depositi di Gnl*

28.1 Con riferimento ai depositi di Gnl strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/16 dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione, è istituito un meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento afferenti al solo servizio di rigassificazione, che prevede:

- a) le medesime modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi di cui all'Articolo 18 e all'Articolo 19;
- b) un livello di copertura pari ad un valore percentuale, inferiore o uguale al 64%, determinato caso per caso dall'Autorità sulla base dell'analisi costi-benefici presentata dal gestore che dimostri l'utilità di tale infrastruttura per il sistema del gas;
- c) una durata pari a 4 anni decorrenti dal primo anno in cui è offerto il servizio di rigassificazione.

## **Titolo VI – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE E OBBLIGHI INFORMATIVI**

### **Articolo 29**

#### *Approvazione delle proposte tariffarie*

- 29.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione presentano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*. Le proposte tariffarie includono:
- a) l’ammontare dei ricavi di riferimento *RL* e le componenti di ricavo di cui al comma 3.2;
  - b) i corrispettivi di cui al Titolo IV;
  - c) il valore della capacità tecnica del terminale;
  - d) le condizioni tecnico-economiche per la fornitura di ulteriori servizi di cui all’Articolo 25;
  - e) la proposta relativa al quantitativo unitario di titoli ETS in funzione del *driver* di riferimento;
  - f) i consumi e le perdite della catena di rigassificazione registrati, sia in termini di Gnl che eventualmente di energia elettrica, nel corso dell’anno precedente e la relativa quota percentuale rispetto al Gnl scaricato al terminale;
  - g) i consumi e le perdite della catena di rigassificazione stimati, sia in termini di Gnl che eventualmente di energia elettrica, unitamente al dettaglio delle condizioni operative di funzionamento del terminale previste, determinate anche sulla base dei dati storici, e delle altre assunzioni rilevanti considerate ai fini della stima;
  - h) i consumi energetici di base del terminale unitamente alle assunzioni rilevanti considerate ai fini della relativa determinazione;
  - i) il dettaglio dei criteri utilizzati per operare l’eventuale ripartizione tra:
    - i) quantitativi di energia elettrica o di Gnl funzionale alla produzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, considerando la potenza media impegnata per il funzionamento di base del terminale;
    - ii) quantitativi di energia elettrica o di Gnl associati ai consumi e alle perdite della catena di rigassificazione.
- 29.2 Nell’ambito della comunicazione di cui al precedente comma, le imprese di rigassificazione trasmettono altresì all’Autorità i ricavi di riferimento relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria, da utilizzare ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III.
- 29.3 Le proposte di cui al comma 29.1 si intendono approvate qualora l’Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 giorni dal loro ricevimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste di approfondimenti istruttori da parte degli Uffici dell’Autorità.

### **Articolo 30**

#### *Obblighi informativi*

- 30.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione comunicano all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, gli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere, con le seguenti indicazioni:
- a) descrizione dettagliata degli interventi previsti e relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;
  - b) eventuali incrementi di capacità di rigassificazione associata agli interventi;
  - c) tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l’ottenimento delle autorizzazioni.
- 30.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione che erogano il servizio mediante terminali *offshore* comunicano all’Autorità:
- a) un rapporto che descrive dettagliatamente, con riferimento all’esercizio concluso, le condizioni operative di esercizio del terminale, inclusi eventuali eventi che hanno determinato vincoli e limitazioni all’operatività del terminale, con particolare riferimento all’accesso di navi metaniere e alle relative operazioni di ormeggio e scarica del Gnl;
  - b) i seguenti dati e informazioni su base oraria relative alle condizioni meteorologiche rilevate sul sito del terminale di rigassificazione:
    - massima velocità del vento, espressa in m/s;
    - massima altezza d’onda, espressa in m;
    - massima corrente di superficie, espressa in m/s.

### **Articolo 31**

#### *Attestazione e verifica dei ricavi*

- 31.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione trasmettono all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno, inclusi i ricavi derivanti dalla fornitura di ulteriori servizi di cui all’Articolo 16, nonché i conguagli di cui all’Articolo 11.

**Tabella 1: Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti**

<b>Categoria di cespiti</b>	<b>Durata convenzionale (anni)</b>
Fabbricati	40
Condotte	50
Impianti di Gnl	25
Impianti <i>offshore</i> galleggianti	25
Immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio, automezzi, telefoni cellulari)	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Sistemi informativi e <i>software</i>	5
Altre immobilizzazioni immateriali	5
Misuratori	20
Gas di riempimento	-
Terreni	-



**Tabella 2: Deflatore degli investimenti fissi lordi**

<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>	<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>
1965	29,73228	1995	1,65710
1966	27,98087	1996	1,61030
1967	27,06129	1997	1,56811
1968	26,45225	1998	1,53911
1969	24,97827	1999	1,52143
1970	21,98289	2000	1,47824
1971	20,87510	2001	1,44787
1972	20,21043	2002	1,40704
1973	16,86354	2003	1,38538
1974	13,01180	2004	1,34854
1975	11,09894	2005	1,30996
1976	9,27607	2006	1,27635
1977	7,90005	2007	1,24361
1978	6,97610	2008	1,21207
1979	6,06535	2009	1,17445
1980	4,89520	2010	1,16628
1981	4,00424	2011	1,14903
1982	3,47923	2012	1,11121
1983	3,11826	2013	1,09802
1984	2,85625	2014	1,09473
1985	2,61951	2015	1,09364
1986	2,52280	2016	1,09145
1987	2,41712	2017	1,09255
1988	2,28954	2018	1,08603
1989	2,17204	2019	1,07988
1990	2,03699	2020	1,06918
1991	1,92447	2021	1,06492
1992	1,85078	2022	1,04200
1993	1,78282	2023	1,00000
1994	1,72394		

**Tabella 3: Percentuali di degrado**

Anno	Fabbricati	Condotte	Impianti di Gnl	Immobilizz. materiali (macch. d'ufficio, autom., tel. cellulari)	Altre immobilizz. materiali	Sistemi informativi e software	Altre immobilizz. immateriali	Misuratori
1965	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1966	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1967	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1968	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1969	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1970	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1971	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1972	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1973	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1974	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1975	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1976	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1977	99,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1978	97,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1979	95,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1980	93,00%	97,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1981	91,00%	95,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1982	89,00%	92,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1983	87,00%	90,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1984	85,00%	87,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1985	83,00%	85,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1986	81,00%	82,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1987	79,00%	80,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1988	77,00%	77,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1989	75,00%	75,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1990	73,00%	72,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1991	71,00%	70,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1992	69,00%	67,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1993	67,00%	65,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1994	65,00%	62,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1995	63,00%	60,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1996	61,00%	57,50%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1997	59,00%	55,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1998	57,00%	52,50%	96,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1999	55,00%	50,00%	92,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2000	53,00%	47,50%	88,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2001	51,00%	45,00%	84,00%		100,00%	100,00%	100,00%	99,00%
2002	49,00%	42,50%	80,00%		100,00%	100,00%	100,00%	95,00%
2003	47,00%	40,00%	76,00%		100,00%	100,00%	100,00%	91,00%

2004	45,00%	37,50%	72,00%		100,00%	100,00%	100,00%	87,00%
2005	42,50%	35,00%	68,00%		100,00%	100,00%	100,00%	83,00%
2006	40,00%	32,50%	64,00%		100,00%	100,00%	100,00%	79,00%
2007	37,50%	30,00%	60,00%		100,00%	100,00%	100,00%	75,00%
2008	35,00%	28,00%	56,00%		100,00%	100,00%	100,00%	70,00%
2009	32,50%	26,00%	52,00%		100,00%	100,00%	100,00%	65,00%
2010	30,00%	24,00%	48,00%		100,00%	100,00%	100,00%	60,00%
2011	27,50%	22,00%	44,00%		100,00%	100,00%	100,00%	55,00%
2012	25,00%	20,00%	40,00%		100,00%	100,00%	100,00%	50,00%
2013	22,50%	18,00%	36,00%		90,00%	100,00%	100,00%	45,00%
2014	20,00%	16,00%	32,00%		80,00%	100,00%	100,00%	40,00%
2015	17,50%	14,00%	28,00%		70,00%	100,00%	100,00%	35,00%
2016	15,00%	12,00%	24,00%		60,00%	100,00%	100,00%	30,00%
2017	12,50%	10,00%	20,00%		50,00%	100,00%	100,00%	25,00%
2018	10,00%	8,00%	16,00%		40,00%	80,00%	80,00%	20,00%
2019	7,50%	6,00%	12,00%	60,00%	30,00%	60,00%	60,00%	15,00%
2020	5,00%	4,00%	8,00%	40,00%	20,00%	40,00%	40,00%	10,00%
2021	2,50%	2,00%	4,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	5,00%
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%